

lanza che veniva esercitata sull'ordine pubblico e sui forestieri. Ristretto il numero delle osterie e sopravvegghiate (1); proibiti i giuochi ruinosi e d'azzardo; regolamenti di freno alla dissolutezza (2); niuno potesse affittar camere ammobigliate senza speciale licenza (3); i caposestieri s'informassero, ciascuno nel proprio sestiere, di quelli che venivano a Venezia e degli uomini di mala fama (4); rischiarata nella notte da lampanini detti *cesendelli* la via di Rialto, ov'erano i principali fondaci, e gli uffizii del frumento, del sale e dei Camerlenghi o tesoriesi (5); proibiti il lume e il fuoco nelle botteghe dopo l'imbrunire; istituiti appositi *Tholomagiis* (6) o, come or diremmo, *servi di piazza*, per guide ai pellegrini ed altri forestieri. Dovevano giurare d'indirizzar questi ove potessero comperare buone merci a giusti prezzi, non fare accordo con alcun cambista a loro pregiudizio, procurare i noli, senza poter nulla richiedere oltre al compenso dalla legge determinato; il *Cattaver* esaminava il navilio e vegliava all'esatto adempimento dei patti per parte del padrone.

Dal che veniva che il forestiere trovavasi a Venezia pienamente protetto, mentre altrove nè erano salvi gli averi, nè sicura sempre la persona, e godendo dei beneficii della giustizia e delle leggi, vi accorrevano da tutte le parti i mercatanti o quelli che vi cercavano imbarco, specialmente per Terra santa (7).

(1) 1306, Capitolare dei Signori di Notte e *Fronesis* p. 80.

(2) *Idem*.

(3) *Spiritus* 350.

(4) Leg. M. C. t. VIII, 4 ag. 1327 e *Neptunus* Avogaria p. 124.

(5) Leg. M. C. t. XIX, p. 141.

(6) Capitolare del *Cattaver*.

(7) Si concede una galea ad Enrico di Lancaster, conte di Derby, Hereford e Northampton, al primogenito del duca di Aquitania e al duca d'Austria per recarsi a loro spese in Terra santa. *Misti Senato* 18 nov. 1392, p. 88.